

[ FILO DIRETTO CON L'ESPERTO PAC ]

# Nell'aridocoltura sono ammesse solo due lavorazioni del terreno

## La deroga scelta deve essere dichiarata nella Domanda unica

[ DI ANGELO FRASCARELLI ]

**S**ono un agricoltore a cui è poco chiara la legge riguardante le superfici ritirate dalla produzione. La deroga della regione Puglia permette di fare due

lavorazioni tra il 15 marzo ed il 15 luglio.

Dopo il 15 luglio cosa si può fare volendo seminare?

■ L.P. -email

■ Gli impegni che gli agricoltori devono assolvere in Puglia, nel caso di superfici ritirate dalla produzione, sono contenuti nello Standard 1.2 "Copertura minima del suolo" (Deliberazione della Giunta regionale della Puglia 23 febbraio 2010, n. 525). La norma obbliga, per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini di produzione e che manifestano fenomeni erosivi evidenzabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno. Tuttavia sono ammesse alcune deroghe. Va precisato che le norme si applicano in maniera differenziata in funzione del posizionamento dei terreni: zona Sic, Zps e fuori da queste zone. Di seguito ci si riferisce alle zone non Sic, Zps. Una deroga è quella richiamata dal lettore: "sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio". Un'altra deroga prevede la possibilità di effettuare "lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio". In sintesi, dopo il 15 luglio si possono effettuare le lavorazioni del terreno per la successiva semina di una coltura autunno-vernina (potrebbe trattarsi di un cereale autunno-vernino, di colza, ecc.) purché si tratti di una coltura con raccolto nel-



Foto Concorso Fata 2009 di Fabio Genuli

l'anno successivo (non sono ammesse coltura di secondo raccolto). ■

### [ PIOPPETO Non abbinabili ai titoli ordinari se il ciclo di taglio supera 8 anni

*Sono un agricoltore in possesso di titoli ordinari che nell'anno 2009 ho abbinato a dei terreni coltivati a pioppeto. Chiedo se anche per il 2010 posso abbinare i titoli ordinari ai terreni coltivati a pioppeto.*

■ La normativa relativa all'abbinamento dei pioppeti ai titoli ordinari è cambiata nel 2010 rispetto al 2009.

A seguito di questo cambiamento, nel 2010, i titoli ordinari si possono abbinare ai pioppeti solo in pochissimi casi e in particolari condizioni. La novità, prevista dal Reg. Ce 1120/2009 (art. 2, lett. n), riguarda la definizione di "bosco ceduo a rapida rotazione".

Gli Stati membri hanno dovuto compilare un elenco di specie idonee all'uso

come bosco ceduo a rotazione rapida e dei rispettivi cicli produttivi massimi. A tal fine, il Dm n. 1868 del 9.12.2009 ha stabilito:

- 1) l'elenco delle piante per i boschi a rotazione rapida: pioppi, salici, eucalipiti, robinie, paulownie, ontani, olmi, platani, acacia saligna.
- 2) il turno di taglio: non superiore ad 8 anni.

Questa nuova definizione di "bosco ceduo a rapida rotazione" esclude la possibilità di abbinare i pioppeti che abbiano un ciclo di ceduzione superiore ad 8 anni, creando problemi a molti agricoltori, che normalmente coltivano pioppeti con un turno di taglio di 10-11 anni. Rientrano, invece, nelle superfici ammissibili ai titoli ordinari le *Short rotation forestry* (pioppi a rotazione rapida), prevalentemente utilizzate a fini agroenergetici.

Oltre a quanto detto, esiste un caso molto particolare in cui le superfici a pioppeto sono ammesse all'abbinamento dei titoli ordinari; sono quelle che rispettano le seguenti condizioni:

- abbiano dato un diritto a pagamenti nell'ambito del regime di pagamento unico nel 2008; in altre parole che siano state abbinare ai titoli nel 2008;
- siano state oggetto di imboschimento a norma dell'articolo 31 del Reg. (CE) n. 1257/1999 o dell'articolo 43 del Reg. (CE) n. 1698/2005. ■